

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/431 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2019****recante duecentonovantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 13 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi della voce:

«Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (decaduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.»

sono sostituiti dal seguente:

«Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (decaduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.»
